

228.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	5352	Missioni vevoli nella seduta del 30 luglio 1993	5347
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di documento)	5353	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	5353
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	5347	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	5347
Interpellanze ed interrogazioni sulla massoneria e sulla situazione nelle carceri	5335	Proposte di legge:	
Interrogazioni (Annunzio)	5354	(Annunzio)	5347
Ministro del tesoro (Trasmissione di documento)	5353	(Trasmissione dal Senato)	5347
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5354

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI SULLA MASSONERIA
E SULLA SITUAZIONE NELLE CARCERI*

—

A) Sulla massoneria.**Interpellanze:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

quali iniziative ritenga di assumere il Governo in merito alle notizie della stampa e dei mezzi di informazione di oggi, secondo le quali ben quaranta magistrati inquirenti sarebbero iscritti alla massoneria italiana, quando è proprio notizia di ieri che la « grande loggia inglese » ha inviato « bolla di sospensione » al cosiddetto Grande Oriente d'Italia, la loggia principale in Italia, per gli evidenti e riscontrati contatti e commistioni con mafia, camorra e n'drangheta e, in genere, con « ambienti » della cosiddetta criminalità organizzata;

se il Governo, come meritoriamente è stato fatto per i magistrati dal pubblico ministero dottor Cordova della procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi nei confronti dei suoi colleghi, non intenda nei confronti dei funzionari pubblici in genere, conoscere quali di loro, oltre al giuramento di « fedeltà alla Repubblica italiana », abbiano anche fatto il truculento e granghignolesco giuramento a qualche loggia massonica.

(2-00822) « Tassi, Valensise ».

(16 giugno 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica di Palmi Agostino Cordova impegnato da tempo nell'inchiesta sulla massoneria ha dichiarato di aver « rilevato una diffusa riluttanza ad indagare sulla massoneria da parte degli organi delegati »;

il Gran maestro Giuliano Di Bernardo ha abbandonato il Grande Oriente d'Italia ritenendolo irrimediabile per le resistenze delle logge massoniche siciliane e calabresi dove forte è la presenza di elementi mafiosi;

la Gran loggia d'Inghilterra ha sospeso la « regolarità » del Grande Oriente d'Italia;

il sindacato unitario di polizia ha invitato il ministro dell'interno a rendere pubblici i nomi di funzionari ed ufficiali ritenendo incompatibile « l'essere funzionari dello Stato e contemporaneamente aderenti ad una loggia massonica »;

da notizie di stampa si apprende che un nutrito gruppo di magistrati sarebbe iscritto alla massoneria —

quali accertamenti abbia disposto dopo la denuncia del procuratore della Repubblica di Palmi e quali siano gli esiti di tali accertamenti;

se non ritenga incompatibile il giuramento di fedeltà alla Costituzione con il giuramento massonico;

se non ritenga di dover rendere pubblici i nominativi di magistrati, funzionari e ufficiali di polizia e funzionari dello Stato in genere che risultino essere iscritti alla massoneria;

se non ritenga di dover coprire gli organici della procura della Repubblica di Palmi onde consentire ai magistrati che insieme al dottor Cordova stanno conducendo l'inchiesta sulla massoneria di poter continuare a farlo senza essere distratti in procedimenti penali di altra natura, seppure importanti e fondamentali come quelli relativi alla mafia;

quali provvedimenti, anche alla luce delle dichiarazioni del dottor Di Bernardo, si intendano adottare nei confronti di magistrati, funzionari e ufficiali della polizia, funzionari dello Stato che risultassero iscritti alla massoneria.

(2-00832) « Soriero, Finocchiaro Fidelbo, Dalla Chiesa Curti, Folena, Bargone, Grasso, Correnti, Recchia, Cesetti, Colaianni, De Simone, Imposimato, Oliverio, Sitra, Senese, Ronzani ».

(22 giugno 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

il superprocuratore antimafia Siclari, ha rilasciato una intervista a *Il Mondo* del 14/21 giugno 1993, e ripresa da altri quotidiani, in merito alla imponente indagine, per violazione della legge Anselmi sulla massoneria deviata, che a partire dallo scorso autunno stanno svolgendo il procuratore Cordova e i suoi collaboratori della procura della Repubblica di Palmi;

in detta intervista, ad una precisa domanda se la DNA abbia contattato i magistrati della procura di Palmi, ha

fatto la seguente gravissima affermazione: « Istituzionalmente non può esserlo in modo diretto, perché a Palmi sono stati molto attivi sul tema che seguiamo con molta attenzione. Quando Cordova, verso la fine del 1992, avviò le perquisizioni, scrisse una lettera ai procuratori distrettuali affinché prendessero nella massima considerazione ogni collegamento fra ambienti massonici e mafiosi. Molto probabilmente esistono altre logge altre quelle che Cordova ha individuato. Cercheremo di arricchire quella inchiesta »;

l'affermazione del dottor Siclari, « cercheremo di arricchire quella inchiesta », può costituire una sorta di anticipazione di una volontà del Superprocuratore di sovrapporre all'inchiesta in corso altre indagini promosse dalla DNA e dalle procure distrettuali che, di fatto, delegittimerebbero i magistrati di Palmi;

ciò comporterebbe dannose conseguenze per la lotta alla massoneria illegale e ai poteri occulti che hanno spesso tramato contro le istituzioni democratiche -:

se non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, promuovere tutte quelle iniziative volte ad evitare che il superprocuratore Siclari metta in atto improvvisamente qualche indagine sulle logge massoniche coperte in sovrapposizione di quelle in corso, delegittimando il prestigio e l'impegno profuso dal procuratore Cordova e dei suoi collaboratori, con il rischio di vanificare i risultati raggiunti e indebolire complessivamente l'azione contro la massoneria illegale e le organizzazioni eversive;

se non ritenga che gli intendimenti annunciati dal dottor Siclari travalichino le competenze della superprocura, alla quale la legge istitutiva assegna soltanto poteri di coordinamento dell'attività di contrasto contro la criminalità e non la promozione e la gestione diretta di indagini giudiziarie;

se non ritenga, altresì, opportuno intervenire per stroncare una azione perse-

cutoria e di delegittimazione iniziata dal suo predecessore, che viene perseguita con ogni mezzo e da diversi ambienti contro il procuratore Cordova, con l'intento punitivo per le inchieste promosse contro l'intreccio mafia-politica, contro le irregolarità commesse dall'ENEL negli appalti della Centrale termoelettrica di Gioia Tauro e contro la massoneria illegale.

(2-00902) « Tripodi, Mita, Guerra, Brunetti, Vendola, Benedetti ».

(27 giugno 1993).

Interrogazioni:

GIANMARCO MANCINI e LUIGI ROSI. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Consiglio superiore della magistratura starebbe per rimettere al ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale della Cassazione l'elenco dei magistrati iscritti alle logge massoniche;

sempre secondo le indiscrezioni della stampa, sarebbero oltre una quarantina i nomi di giudici individuati dal procuratore Agostino Cordova, raccolti nell'ambito della sua inchiesta su mafia e massoneria;

a questi nominativi si aggiungerebbero anche quelli di due, forse tre giudici massoni, individuati nell'ambito di indagini della procura di Torino —:

se il Governo non ritenga opportuno rendere pubblici i nomi di questi magistrati;

se non sia arrivato il momento di vietare l'iscrizione alla massoneria a rappresentanti delle istituzioni, sulla base dell'incompatibilità di un doppio giuramento prestato da una parte allo Stato e dall'altra ad un'altra organizzazione, per di più segreta;

se non sia il caso di pervenire ad una interpretazione univoca dell'articolo

18 della Costituzione, che afferma testualmente: « Sono proibite le associazioni segrete ».

(3-01115)

(22 giugno 1993).

PAPPALARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

il giudice Cordova ha dichiarato dinanzi alla Commissione sui Servizi Segreti che le indagini per accertare collusioni di alcune logge massoniche con la mafia non procedono nel senso auspicato anche per il fatto che vi sono ufficiali dei Carabinieri e funzionari della Polizia di Stato iscritti alla massoneria;

i magistrati recentemente auditi dalla Commissione Terrorismo e Stragi quasi in coro hanno ripetuto che le indagini su questi gravi reati non si sono concluse positivamente anche per la minore collaborazione, se non addirittura per il depistaggio, di taluni settori delle forze dell'ordine e dei servizi segreti —:

se non ritenga di fornire dati esaurienti sul numero di adesioni di appartenenti alle forze dell'ordine a logge massoniche, nonché se tali iscrizioni abbiano nel tempo nuociuto in qualche modo alle Istituzioni con la minore resa in servizio degli stessi;

se non ritenga, in un quadro di profondo rinnovamento del sistema politico e conseguentemente delle strutture amministrative dello Stato, di procedere, anche in relazione agli ultimi scandali che hanno evidenziato minore correttezza nella gestione del pubblico denaro, ad un avvicendamento dei vertici delle forze dell'ordine e dei servizi segreti, soprattutto di quelli da troppi anni nell'incarico, al fine di nominare nuovi responsabili con criteri di trasparenza e al di fuori dei soliti giochi di potere. (3-01205)

(12 luglio 1993).

NOVELLI, FAVA, ALFREDO GALASSO e PALERMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice Cordova, nei giorni scorsi, ha denunciato infiltrazioni massoniche negli apparati dello Stato e nelle istituzioni —:

quali siano le informazioni che il Governo può riferire al riguardo e quali iniziative intenda adottare. (3-01209)

(13 luglio 1993).

B) Sulla situazione nelle carceri.

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

si sono verificati negli ultimi tempi suicidi nelle carceri italiane tra cui, ultimi, quello dell'ex presidente dell'Eni, Cagliari, e di detenuti a San Vittore e a Poggioreale;

sono state contestate leggerezze e irregolarità (come si evince dagli organi di stampa) da parte del sostituto procuratore rispetto alla procedura non rigorosa per la concessione degli arresti domiciliari a Cagliari;

esistono forti perplessità sull'uso eccessivo della custodia cautelare non sempre collegata alla stretta necessità di tale provvedimento;

sono stati inviati ispettori per verificare le eventuali responsabilità nella procedura seguita dalla magistratura milanese;

in particolare, per quanto riguarda la vivibilità nelle carceri, lo scrivente ha potuto constatare, durante un sopralluogo al carcere di Regina Coeli effettuato il 22 luglio in compagnia di una propria colla-

boratrice per i problemi del Lazio, che nel primo braccio di questo carcere risultano essere presenti due celle « lisce », 4 e 4-bis (spazi ridottissimi di 3 per 3,5 mq con una finestrina, poca aria, poca luce, con letto senza lenzuola e un bagno alla turca) pare adibite per ospitare malati di mente ma che in realtà sembrano utilizzate per chi dà in escandescenze senza necessariamente mostrare segni di pazzia o è messo in punizione (come risulta da una denuncia giunta ad un giornale nazionale);

dette celle non sono affatto « preparate » per ospitare malati di mente, visto che sono prive di imbottitura murale e sono presenti letti con spigoli pericolosi (su uno dei quali un polacco, detenuto nel carcere, si è fatto male durante una crisi d'ansia);

risulterebbe che anche in altre carceri italiane siano presenti questo tipo di celle;

la presenza di detenuti che, in particolari condizioni di debilitazione psicologica, non riescono ad affrontare la carcerazione, presupporrebbe una più adeguata attenzione nei loro confronti, anche per evitare gesti irreparabili —:

a quali risultati siano giunte le indagini avviate dal ministro interrogato in merito alla mancata scarcerazione di Cagliari;

quali provvedimenti siano stati adottati per garantire una maggiore attenzione e vigilanza per quei detenuti che versino in particolari condizioni di debilitazione psicologica;

se sia a conoscenza della esistenza delle celle « lisce » sia a Regina Coeli che in altre carceri italiane e se ciò corrisponda al dettato delle leggi e dei regolamenti penitenziari;

se, in caso affermativo, intenda adottare provvedimenti perché queste vengano chiuse immediatamente, sostituite, magari da specifici reparti adatti ad affrontare eventuali problemi relativi

a manifestazioni di tipo psichiatrico, in attesa di ricovero in più adeguate strutture.

(2-00899) « Pecoraro Scanio ».

(23 luglio 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri di grazia e giustizia, della sanità e per gli affari sociali, per sapere — premesso che:

a Padova, nel carcere di Due Palazzi, si è verificato l'ennesimo suicidio di un detenuto: Umberto Selva, trent'anni;

Selva aveva manifestato in carcere problemi di adattamento e di difficoltà nella cronica situazione di sovraffollamento, protestando quando nella sua cella era stato portato un altro detenuto —:

1) le cause e le circostanze del suicidio del detenuto Umberto Selva, nel carcere di Due Palazzi;

2) le ragioni per le quali nei confronti del detenuto, che aveva manifestato particolari condizioni di disagio, non erano state assunte adeguate misure di assistenza e sorveglianza;

3) quali iniziative urgenti si ritenga di dover assumere per ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari, che sta determinando, non solo per i detenuti, difficili condizioni di vita ed il verificarsi di troppi suicidi nelle carceri;

e inoltre — premesso che:

il signor Nicolie Zoran, un cittadino serbo di 30 anni, si è ucciso ieri sera nel carcere di San Vittore, a poche ore di distanza dal suicidio del dottor Gabriele Cagliari, ex presidente dell'ENI, impiccandosi con una striscia di lenzuolo;

il signor Zoran, condannato ad un anno e due mesi di reclusione, si trovava ricoverato nel presidio psichiatrico del carcere;

mentre il signor Zoran si impiccava, nello stesso carcere di San Vittore era in corso una protesta dei detenuti, conseguenza, secondo quanto ha dichiarato il direttore Luigi Pagano, di uno « scoppio di tensione non tanto legato ad una reazione alla vicenda di Cagliari quanto alla situazione generale del carcere » —:

1) se sia stata aperta un'inchiesta per accertare le cause di questo suicidio, verificatosi oltre tutto nel reparto psichiatrico che dovrebbe essere sottoposto a continua sorveglianza;

2) come si intenda intervenire su quella che il direttore di San Vittore definisce « situazione generale del carcere », vale a dire le terribili condizioni di sovraffollamento, di promiscuità, di umiliazione dei diritti elementari della persona detenuta, che caratterizzano oggi la generalità degli istituti di pena, come dimostra anche il recentissimo caso dei signori Giampaolo Scalco e Elio Carnio, detenuti nel carcere San Pio X di Vicenza e trovati morti nel bagno della propria cella con un sacchetto di plastica dall'immondizia infilato in testa;

3) se non ritenga che il ripetersi di suicidi nelle carceri italiane sia il tragico segnale di una condizione di invivibilità che ha ormai superato ogni limite di tolleranza all'interno di quasi tutti gli istituti di pena italiani;

infine — premesso che:

il signor Gregorio Pizzolla di Taranto, malato di AIDS (con meno di 100 linfociti T4), recentemente arrestato per scontare un residuo di pena e detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale S.S. Annunziata di Taranto, dove testimoni lo hanno visto piantonato da una guardia carceraria e con il polso sinistro bloccato al letto con una manetta autostringente —:

1) se corrispondano al vero le condizioni descritte di ricovero e detenzione del signor Gregorio Pizzolla, se a Taranto

accada comunemente e normalmente che i detenuti ricoverati siano legati al letto e quali immediati provvedimenti intenda assumere di fronte a questa gravissima situazione;

2) quali iniziative si intraprendano affinché sia concretamente rispettata la recente legge sull'incompatibilità della detenzione in carcere per chi è affetto da HIV e per garantire, nel rispetto delle necessarie misure di sorveglianza, il rispetto delle corrette condizioni sanitarie, umane, civili nei confronti dei detenuti ricoverati in ospedali e strutture sanitarie;

quali siano le linee di intervento del Governo nella politica penitenziaria, tali da evitare il ripetersi di fatti come quelli sopra denunciati.

(2-00903) « Vito, Taradash, Pannella, Bonino, CiccioMessere, Rapa-gnà ».

(27 luglio 1993).

Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di grazia e giustizia per sapere quali risultati abbiano dato le indagini sui suicidi verificatisi negli ultimi tempi nelle carceri italiane e quali interventi ritenga di dover urgentemente effettuare il Governo per evitare il ripetersi di tali drammatici eventi.

(2-00909) « Novelli ».

(29 luglio 1993).

Interrogazioni:

DE SIMONE, COLAIANNI, IMPOSIMATO, SENESE, FINOCCHIARO FIDELBO, ANGIUS, CORRENTI, CESETTI, VOZZA, NARDONE e JANNELLI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel carcere di Poggioreale a Napoli il detenuto Dello Stretto Salvatore, di

anni 38, operatore ecologico di Quarto, incensurato, arrestato per l'omicidio di un pregiudicato, si è tolto la vita nella cella ove era rinchiuso;

al suo ingresso in carcere, il 17 luglio scorso, il medico che lo aveva visitato ne aveva consigliato una attenta sorveglianza considerate le sue precarie condizioni —:

se non ritenga opportuno disporre una indagine immediata sull'episodio verificatosi ieri sera a Poggioreale e su altri episodi che si verificano negli istituti penitenziari, in considerazione dei numerosi casi di suicidio o di autolesione che si verificano con sempre maggiore frequenza. (3-01271)

(21 luglio 1993).

PIRO, FRANCESCO COLUCCI e LANDI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

mentre era in atto una protesta nel carcere di San Vittore determinata, secondo le responsabili dichiarazioni del direttore Luigi Pagano, « dalla situazione generale del carcere », verso le 22 del 20 luglio un giovane di 30 anni, Nicolic Zoran, si è impiccato con un lenzuolo e un'altra vita si è perduta —:

quali siano le notizie che risultano al Governo e come si intenda far fronte alle urgenti richieste del direttore del carcere. (3-01273)

(22 luglio 1993).

MAIOLO e BRUNETTI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 20 luglio 1993 tra le ore 21 e le ore 22, nella casa circondariale di Milano, Nicolic Zoran di anni trenta, detenuto in espiazione di pena, si uccideva impiccandosi a uno stipite di una porta con una corda fatta con strisce di un

lenzuolo (secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa) —:

1) come si siano svolti i fatti relativi alla morte di Nicolic Zoran;

2) se risponda al vero la notizia che Nicolic Zoran fosse affetto da disturbi psichici;

3) se, nel caso, fossero state prestate a Zoran tutte le cure e i supporti del caso;

4) se le condizioni di vita nella casa circondariale di Milano non siano state determinanti nello spingere il detenuto a togliersi la vita;

5) se, qualora esistessero motivi di timore per l'incolumità di Zoran, il detenuto fosse sottoposto a un adeguato regime di sorveglianza;

6) quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per riportare la casa circondariale di Milano a condizioni di vita normali e in particolare al numero previsto di detenuti (800) contro gli oltre 1.800 presenti il giorno 20 luglio 1993.

(3-01276)

(22 luglio 1993).

BENEDETTI, LUCIO MAGRI, CAPRILI, RUSSO SPENA, VENDOLA e BRUNETTI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, con riferimento anche ai suicidi verificatisi recentemente in diverse carceri italiane (da ultimo quello del dottor Gabriele Cagliari a San Vittore, quello di Dello Stretto Salvatore a Poggioreale, quello del cittadino serbo Nicolic Zoran a San Vittore) —:

quale sia stato l'andamento della curva dei suicidi nelle carceri nell'ultimo anno e quali le circostanze che li hanno preceduti;

quale sia la complessiva misura del sovraffollamento nelle carceri e quale sia, nei più grandi complessi penitenziari, il rapporto tra popolazione carceraria e presenza degli agenti e del personale penitenziario;

quale sia la valutazione del ministro sulla situazione carceraria e quali iniziative e provvedimenti egli intenda assumere per avviare a soluzione il grave problema del sovraffollamento. (3-01285)

(27 luglio 1993).

GERARDO BIANCO, ENZO BALOCCHI e CARLO CASINI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si verifica un preoccupante aumento dei suicidi nelle carceri italiane;

la situazione generale delle carceri è caratterizzata da un profondo degrado dovuto in primo luogo a condizioni di sovraffollamento e di promiscuità che umiliano i diritti delle persone detenute;

la condizione delle guardie carcerarie è spesso difficile non meno di quella della popolazione detenuta —:

se non ritenga opportuno disporre indagini sui casi di suicidio ed autolezioni avvenuti di recente;

quali iniziative intenda assumere per ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari e per garantire una maggiore vigilanza verso quei detenuti che versino in particolari condizioni di difficoltà psicologiche. (3-01303)

(28 luglio 1993).

MELILLO, MARTUCCI e SCARFAGNA. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che il rapido aumento della popolazione carceraria, verificatosi in questo periodo, superando ampiamente la effettiva capienza degli istituti di pena, ha determinato una situazione di forte e generalizzato sovraffollamento di tutto il sistema carcerario con conseguente peggioramento delle già precarie condizioni di vita dei detenuti;

che le condizioni di promiscuità e di congestione di molti istituti di pena,

unite allo stato di fatiscenza di molti edifici carcerari, pongono gravi problemi igienico-sanitari e di sicurezza;

che in tale situazione la pena a seguito di condanna definitiva stravolge le finalità di rieducazione e di reinserimento sociale che sono previste dal nostro ordinamento e dalla Costituzione repubblicana, mentre la detenzione cautelare, proprio per le gravi condizioni nelle quali versano le case circondariali, comporta una penalizzazione particolarmente iniqua nei confronti dei cittadini, tutelati dalla presunzione costituzionale di non colpevolezza;

che il grado di civiltà di un paese si giudica anche dallo stato delle sue carceri e dalle condizioni in cui sono tenuti coloro che vi si trovano reclusi —:

1) come si intenda fronteggiare l'insostenibile sovraffollamento degli istituti di pena ed in quali tempi saranno disponibili nuove carceri ed in particolare quelle mandamentali che si è annunciato di voler rimettere in funzione;

2) se non si ritenga indispensabile una ulteriore depenalizzazione dei reati minori nonché una più larga adozione di misure alternative alla detenzione, come gli arresti domiciliari, per i reati di minore allarme sociale;

3) come si intenda procedere per accelerare la celebrazione dei processi anche per ridurre la eccessiva quota di detenuti che si trovano in attesa di giudizio, e se in tale prospettiva non si ritenga indispensabile restituire alle funzioni giurisdizionali tutti quei magistrati

che sono distaccati nella pubblica amministrazione. (3-01306)

(28 luglio 1993).

VALENSISE, ANEDDA, MACERATINI, TASSI e TRANTINO. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

in questi ultimi mesi nelle carceri italiane si sono verificati diversi suicidi di detenuti;

la maggior parte degli istituti carcerari italiani sono in condizioni di tale degrado da rendere insopportabile la vita carceraria;

inoltre, il sovraffollamento verificatosi in questi ultimi anni ha aggravato le condizioni di vita dei reclusi e rende estremamente disagiata il lavoro degli agenti di custodia e dei dirigenti —:

l'esatto numero dei decessi per suicidio verificatisi negli istituti carcerari negli ultimi due anni;

se venga puntualmente adottata e con quali modalità una rigorosa vigilanza per i soggetti i quali, per pregresse ragioni di salute o per l'insorgere di psicosi legate alla vita carceraria, mostrino di mal sopportare dal punto di vista psichico la detenzione;

se esista un piano di ristrutturazione delle carceri e quali siano gli istituti interessati;

se in tutti gli istituti esista un centro clinico attrezzato e funzionante. (3-01310)

(28 luglio 1993).

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 30 luglio 1993.**

Abbate, Acciario, Angelini, Ayala, Bagnone, Biondi, Borghesio, Buttitta, Caccia, Cafarelli, D'Amato, De Carolis, De Paoli, Fausti, Ferrauto, Fincato, Folena, Grasso, Grilli, Imposimato, Mastella, Matteoli, Olivo, Ricciuti, Luigi Rossi, Scalia, Sorice, Taradash, Trabacchini, Tripodi, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 29 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TORCHIO: « Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 380, recante "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto" » (2994);

PASETTO ed altri: « Abrogazione delle disposizioni in materia di accertamento induttivo, di coefficienti presuntivi e di determinazione del contributo diretto lavorativo » (2995);

ENRICO TESTA ed altri: « Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose » (2996);

MICHIELON ed altri: « Nuove norme per il rilancio economico delle imprese del settore tessile e dell'abbigliamento » (2998).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 29 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 117 della Costituzione » (2999).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 luglio 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1326. — Senatori D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: « Norme in materia di elezioni circoscrizionali » (*approvata dal Senato della Repubblica*) (2997).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 23 luglio 1993, copia della sentenza n. 333 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 368), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, quinto comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni e inte-

grazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale »;

con lettera in data 28 luglio 1993, copia della sentenza n. 343 del 20 luglio 1993 (doc. VII, n. 369), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'articolo 148 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'articolo 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'articolo 151 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 della Costituzione dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

con lettera in data 28 luglio 1993, copia della sentenza n. 344 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 370), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) »;

con lettera in data 28 luglio 1993, copia della sentenza n. 345 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 371), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, della legge

della regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42) nel testo modificato dall'articolo 4 della legge della regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui dispone che gli atti soggetti a controllo devono pervenire all'ufficio dell'organo di controllo entro i termini perentori previsti, anziché essere spediti da parte dell'ente controllato entro tali termini;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, della legge della regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'articolo 4 della legge della regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 128 e 130 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 28 luglio 1993, copia della sentenza n. 346 del 20 luglio 1993 (doc. VII, n. 372), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 38, primo comma, del regio decreto-legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla CPDEL che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, allorché a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 28 luglio 1993, copia della sentenza n. 355 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 377), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

articoli 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione) nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite siano esercitate, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta medesima, e dalla giunta regionale, anziché dalla regione;

articolo 3, sesto e dodicesimo comma, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal ministro della sanità anziché dal Consiglio dei ministri, previa diffida;

articolo 4, terzo comma, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'università, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università medesima;

articolo 8, quarto comma;

articolo 13, primo comma, nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede

una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 32 e 38 della Costituzione e, dalle regioni a statuto ordinario, in riferimento all'articolo 32 della Costituzione;

3) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, da tutte le ricorrenti, in riferimento, per la regione Valle d'Aosta, agli articoli 76, 77 e 116 della Costituzione nonché agli articoli 2, 3 e 4 del proprio Statuto, e, per le altre regioni ricorrenti, agli articoli 76, 77, 117 e 118 della Costituzione;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo n. 502 del 1992, sollevata dalle regioni a statuto ordinario ricorrenti, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;

5) non fondate, in riferimento, per la regione Valle d'Aosta, agli articoli 76, 77, 116 della Costituzione e 2, 3 e 4 del proprio Statuto, e, per le regioni a statuto ordinario ricorrenti, in riferimento agli articoli 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992:

articolo 1 (questione sollevata da tutte le ricorrenti);

articolo 3, sesto comma (questione sollevata dalle regioni a statuto ordinario);

articolo 4, primo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti);

articolo 4, decimo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti);

articolo 6, primo, terzo e quarto comma (questione sollevata dalle regioni a statuto ordinario);

articolo 7, primo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti);

articolo 7, quarto comma (questione sollevata dalle regioni a statuto ordinario);

articolo 8, quinto e sesto comma (questione sollevata dalle regioni a statuto ordinario);

articolo 9 (questione sollevata da tutte le ricorrenti);

articolo 10, terzo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti);

articolo 10, quarto comma (questione sollevata dalla regione Valle d'Aosta);

articolo 14, primo e secondo comma (questione sollevata dalle regioni a statuto ordinario);

6) manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992:

articolo 1, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, nella parte in cui prevede procedure di formazione del piano sanitario nazionale identiche per le regioni a statuto ordinario e per quelle ad autonomia speciale, in riferimento all'articolo 116 della Costituzione e agli articoli 2 (lettera a), 3 (lettere h, i ed l) e 4 del proprio Statuto speciale;

articolo 1, terzo comma, lettera e), sollevata dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 4 del proprio Statuto speciale;

articolo 8, nella parte in cui prevede nuove norme per l'erogazione

delle prestazioni assistenziali in regime di convenzione, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;

articolo 12, secondo comma, numero 2, sollevata dalle regioni a statuto ordinario, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione »;

con lettera in data 28 luglio 1993, copia della sentenza n. 356 del 26 luglio 1993 (doc. VII, n. 378), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 67 e 72 della legge della regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15 (Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa);

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale indicata nel capo precedente, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 347 del 20 luglio 1993 (doc. VII, n. 373), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 348 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 374), con la quale ha dichiarato:

« 1) cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2,

comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 12, 15 e 17 del medesimo decreto-legge, come convertito in legge, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 17, del medesimo decreto-legge, come convertito in legge, sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dalla regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 15, 16 e 17 del medesimo decreto-legge, come convertito in legge, sollevate, in riferimento agli articoli 8, nn. 3, 5 e 6; 9, n. 10; 16 dello Statuto speciale di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 349 del 24 giugno 1993 (doc. VII, n. 375), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 13, primo e secondo comma, 15, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 350 del 20 luglio 1993 (doc. VII, n. 376), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 357 del 26 luglio 1993 (doc. VII, n. 379), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevate:

a) in riferimento agli articoli 3, 5, 81, quarto comma, della Costituzione, al titolo VI dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché agli articoli 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe »;

b) in riferimento agli articoli 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 del predetto statuto, alle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268, e agli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 370 e 371);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 375 e 376);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 369);

alla V Commissione (doc. VII, n. 374);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 373);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 372);

alla XII Commissione (doc. VII, nn. 377 e 379);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 368);

alla XI, alla XII e alla XIII Commissione (doc. VII, n. 378);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L175 e L179 del 19 e 22 luglio e C198 del 22 luglio 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla III Commissione (*Affari esteri e comunitari*):

COM(93) 292 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa del Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995;

alla IX Commissione (*Trasporti*):

COM(93) 292 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla

conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa del Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995;

alla X Commissione (*Attività produttive*):

Direttiva 93/43/CEE – Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Direttiva 93/44/CEE – Direttiva 93/44/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

alla XII Commissione (*Affari sociali*):

Direttiva 93/26/CEE – Direttiva 93/26/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 93/27/CEE – Direttiva 93/27/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 93/28/CEE – Direttiva 93/28/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica l'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali;

Direttiva 93/43/CEE – Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Direttiva 93/52/CEE – Direttiva 93/52/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;

Direttiva 93/53/CEE — Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Direttiva 93/54/CEE — Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 93/43/CEE — Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Direttiva 93/52/CEE — Direttiva 93/52/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;

Direttiva 93/53/CEE — Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Direttiva 93/54/CEE — Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;

Direttiva 93/26/CEE — Direttiva 93/26/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 93/27/CEE — Direttiva 93/27/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 93/28/CEE — Direttiva 93/28/CEE della Commissione, del 4 giugno

1993, che modifica l'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 29 luglio 1993, ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso il documento « Indicazioni per un'economia libera dal crimine », approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 20 luglio 1993 (doc. XXIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 luglio 1993, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione adottata — su sua proposta — dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 luglio 1993, relativamente all'erogazione di un assegno straordinario vitalizio a favore di tre cittadini italiani che hanno illustrato la patria e che versano in stato di particolare necessità.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione
dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 28 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nel 1992 (doc. XXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.